



CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE
DELLE OPERE DI ARGINATURA
DEL BASSO MENDRISIOTTO

CMABM

Regolamento

*Consorzio manutenzione
arginature esistenti e future
del Basso Mendrisiotto*

Art. 1 Costituzione

È costituito il Consorzio obbligatorio di sorveglianza e manutenzione delle opere di arginatura denominato CMABM Consorzio Manutenzione Arginature esistenti e future del Basso Mendrisiotto disciplinato dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 (di seguito LCons) e istituito in virtù del decreto del Consiglio di Stato no. 4860 del 10 ottobre 2006.

Art. 1.1 nuovo

- 1) Qualora esigenze di sicurezza le rendessero necessarie, sono da realizzare adeguate opere di premunizione dei pericoli naturali.
- 2) Interventi di sistemazione e correzione dei corsi d'acqua e rive lacustri devono essere realizzati considerando in modo adeguato il miglioramento della situazione ecomorfologica.
- 3) Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboscamento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe devono altresì considerare gli aspetti ecomorfologici e l'inserimento paesaggistico delle opere.

Art. 1.2 nuovo

I consorzi promuovono e realizzano progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.

Art. 2 Sede

Sede del Consorzio è Chiasso.

Uffici presso l'Ufficio Tecnico comunale di Chiasso.

Art. 3 Scopo, limiti territoriali e di zona

- a) Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla sorveglianza ed alla manutenzione delle opere di sistemazione idrica, esistenti e future, situate nei limiti del suo comprensorio.
- b) I limiti territoriali e di zona del Consorzio sono quelli descritti nel Decreto di risoluzione del Consiglio di Stato 4860 del 10 ottobre 2006 e del relativo incarto di pubblicazione gennaio 2006.
- c) Il Consorzio potrà farsi Ente promotore per nuove opere di premunizione il cui finanziamento verrà stabilito e ripartito secondo ogni singolo caso nel rispetto dei disposti della LCons.

Art. 4 Membri del consorzio e partecipazione delle spese

Fanno parte del consorzio e concorrono alle spese di sorveglianza e manutenzione in base alle seguenti percentuali e voti.

Elenco Membri	Interessenza nell'aggruppamento	Coefficiente	Interessenza	Voti
Comune di Balerna	15.4	0.35	5.4	2
Comune di Castel San Pietro	8.3		2.9	1
Comune di Chiasso	26.0		9.1	2
Comune di Coldrerio	9.4		3.3	1
Comune di Morbio Inferiore	15.0		5.3	2
Comune di Novazzano	7.7		2.7	1
Comune di Breggia	8.2		2.9	1
Comune di Vacallo	10.0		3.5	1
Ufficio Federale delle strade (USTRA)	50.4	0.35	17.7	4
FFS	44.6		15.6	4
Confederazione Svizzera (Amm. Dogane)	5.0		1.7	1
Azienda Elettrica AGE	10.8	0.10	1.1	1
Soc. Autolinea Mendrisiense SA	5.3		0.5	1
La Posta Svizzera Berna	83.9		8.4	2
Stato Ct. Ticino (Strade Cantonali)	17.8	0.10	1.8	1
Azienda Cantonale Rifiuti (ACR)	53.6		5.4	2
CDAC Chiasso	28.6		2.8	1
A.P. Novazzano	7.0 (*)	0.10	0.7	1
Consorzio SIBM	89.9		8.9	2
Acquedotto Piazzöo c/o Breggia	3.1 (*)		0.3	1
				32

Aggiornamento in seguito alla modifica delle Interessenze da parte del Consiglio di Stato con ris. n. 133 del 11 gennaio 2023.

(*) Interessenze nell'aggruppamento adattate d'ufficio in seguito alla modifica.

Art. 5 Organi del Consorzio

Organi del Consorzio sono:

- 1) L'Assemblea consortile.
- 2) La Delegazione consortile.
- 3) La Commissione di revisione dei conti.

Art. 6 Assemblea consortile

L'Assemblea consortile si compone dei rappresentanti dei membri del Consorzio di cui all'art. 4 che procede. Ogni membro ha diritto al minimo ed un rappresentante ed eserciterà il diritto di voto secondo quanto stabilito dall'art. 4.

I rappresentanti dei Comuni stanno in carica 4 anni, sono sempre rieleggibili e vengono designati dai legislativi comunali in occasione delle sedute costitutive (art. 13 e 15 LOC).

Il rappresentante dello Stato è nominato in base all'art. 14 della LCons.

I rappresentanti delle Aziende vengono delegati dalle stesse.

L'Assemblea consortile è l'organo superiore del Consorzio e designerà il suo Presidente del giorno.

Art. 7 Convocazione

L'Assemblea consortile è convocata in via ordinaria una volta all'anno di regola entro il 30 giugno con preavviso scritto di quindici giorni e mediante avviso pubblicato sul "Foglio Ufficiale" del Cantone.

La convocazione è inviata ai Comuni, alle Aziende e ai rappresentanti dei Comuni.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dalla Delegazione consortile o su richiesta di almeno 1/5 del totale delle interessenze del Consorzio (art.4).

Art. 8 Compiti

All'Assemblea consortile competono:

- a) la nomina dei membri della Delegazione e dei supplenti;
- b) la designazione del Presidente del Consorzio;
- c) la nomina dei revisori dei conti;
- d) l'approvazione dei conti;
- e) l'approvazione del Regolamento consortile e dell'organico dei dipendenti e loro modifiche riservata la ratifica del Consiglio di Stato;
- f) l'esercizio di tutte le competenze non espressamente conferite da leggi o regolamenti ad altro organo.

Art. 9 Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea consortile sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono operative anche per i non intervenuti. I membri della Delegazione consortile, così autorizzati dagli enti consorziati che rappresentano, mantengono il diritto di voto anche in Assemblea; non possono comunque partecipare alla nomina della Commissione di Revisione, né all'approvazione dei conti.

Art. 10 Delegazione consortile

La Delegazione consortile si compone di 7 membri e di 2 supplenti.

6 membri e 2 supplenti sono nominati dall'Assemblea, mentre il rappresentante dello Stato è designato dal Consiglio di Stato.

Essa si riunisce su convocazione del Presidente o a richiesta di 4 membri della Delegazione stessa, e delibera a maggioranza dei votanti.

L'espressione del voto è obbligatoria. La deliberazione è valida se sono presenti almeno 4 membri. I supplenti sono sempre convocati, e votano solo per necessità di quorum.

Art. 11 Compiti

La Delegazione consortile rappresenta il Consorzio di fronte alle Autorità ed ai terzi ed è competente in via principale per le seguenti funzioni:

- a) controlla lo stato tecnico di tutte le opere, comprese quelle la cui manutenzione è assunta direttamente dai singoli Enti consorziati;
- b) decide il programma dei lavori, provvede alla sua realizzazione e al relativo finanziamento;
- c) nomina il vicepresidente, il segretario, il personale del Consorzio, la ev. commissione tecnica e ne fissa le competenze;
- d) convoca l'Assemblea e fissa l'ordine del giorno;
- e) sottopone ogni anno i conti all'approvazione dell'Assemblea;
- f) propone al Consiglio di Stato, se speciali e motivate circostanze lo richiedono e dopo consultazione degli Enti interessati, la modifica del comprensorio e delle rispettive interessenze, riservata la procedura di legge (art. 8 e 9 della LCons);
- g) decide il prelevamento dei contributi consortili curandone l'incasso;
- h) fa rispettare decisioni di sua competenza, e cura l'esecuzione di quelle emanate dalle Autorità superiori e dall'Assemblea consortile.

Art. 12 Deliberazioni

La Delegazione si costituisce con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati o supplenti. Essa delibera a maggioranza dei voti emessi; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 13 Commissione di revisione dei conti

La Commissione di revisione dei conti si compone di 3 membri. Essa procede all'esame della gestione dell'esercizio trascorso rassegnandone rapporto scritto all'Assemblea consortile; il rapporto deve essere trasmesso preliminarmente alla Delegazione, al più tardi, 7 giorni prima dell'Assemblea.

La Commissione resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Art. 14 Segretario

Resta in carica per 4 anni e la nomina scade 6 mesi dopo l'elezione della Delegazione consortile. La riconferma è acquisita se entro 4 mesi dalle elezioni, la Delegazione consortile non comunica al dipendente la mancata conferma precisandone i motivi.

Art. 14a Compiti

Egli tiene i processi verbali delle Assemblee e delle sedute della Delegazione, la contabilità, la corrispondenza, l'archivio del Consorzio ed assolve inoltre specifiche incombenze assegnategli dalla Delegazione consortile.

Egli provvede all'esazione dei contributi ricorrendo, se necessario, alla via esecutiva in base agli art. 20 e 21 della LCons.

L'emolumento del segretario viene fissato dalla Delegazione.

Art. 15 Indennità

Ai membri della Delegazione, ai supplenti, ai revisori, viene corrisposta un'indennità di presenza alle sedute. Al Presidente ed ai membri della Delegazione, ai supplenti, è inoltre riconosciuta un'indennità annua. Le prestazioni che i componenti della Delegazione assolvono su preciso mandato vengono equamente indennizzate. Sono interamente rimborsate le spese vive e di trasferta sulla base del tariffario dei dipendenti dello Stato. Le indennità sono fissate dall'Assemblea degli Enti consorziati (vedi allegato 1).

Art. 16 Norme di polizia

a) L'uso dei beni consortili per bisogni diversi da quelli della loro destinazione è consentito, previo ottenimento del permesso della Delegazione consortile, se è conforme alla destinazione della cosa e non vi ostano motivi di polizia. Sono in particolare subordinati a permesso: lo scarico di acque nei riali, la posa di tubazioni e condutture sopra e sotto l'alveo dei corsi d'acqua, le opere di derivazione di acque, la costruzione di passerelle e ponti, la copertura di corsi d'acqua, l'occupazione e la pascolazione di scarpate, il deposito di materiali, l'uso delle strade consortili per trasporti eccedenti il peso consentito.

Autorizzando l'uso speciale, il Consorzio non assume alcuna responsabilità nei confronti del titolare del permesso.

b) Per l'uso speciale dei beni consortili, possono essere percepite delle tasse, da stabilire dalla Delegazione consortile, con riferimento a quanto disposto dalla legge sul Demanio Pubblico del 18 marzo 1986 e relativo regolamento del 30 agosto 1994.

Determinando l'ammontare delle singole tasse, si deve in particolare tener conto dell'intensità dell'uso, nonché del vantaggio economico derivante all'interessato; gli Enti pubblici sono di regola esenti dal pagamento di ogni tassa.

c) Le occupazioni abusive di aree consortili e i depositi di rifiuti e di materiale di ogni genere sono rimossi dal Consorzio a spese del trasgressore; il trasgressore è inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno.

Per beni consortili, secondo il concetto generale, si intendono tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Consorzio o la cui amministrazione e conservazione è affidata alla Delegazione consortile o suoi organi operativi.

Ogni atto di disposizione è competenza della Delegazione.

In analogia con gli art. 176 e segg. della LOC si suddividono nel seguente modo:

1. Beni amministrativi che servono direttamente all'adempimento dei compiti di diritto pubblico affidati al Consorzio.
 - 1.1 Sono beni amministrativi:
 - ⇒ le opere di arginatura catastale nella perizia compresi i terreni golenali o di slargo.
 - 1.2 I nuovi beni acquisiti e quindi non compresi nella perizia, formeranno oggetto di una catastazione a compendio.
2. Beni patrimoniali tutti gli altri.

Art. 17 Rappresentante legale

Legalmente il Consorzio viene rappresentato dal Presidente o dal Vice-Presidente congiuntamente con il Segretario.

Art. 18 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della LCons.

Il Presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea e la ratifica del Consiglio di Stato.

Per il Consorzio Manutenzione

Arginature Basso Mendrisiotto

Il Presidente:

Ing. R. Cereghetti

Il Segretario:

E. Merlo

Approvato dall'Assemblea Consortile il : 04. giugno 2007

Ratificato dal Consiglio di Stato con ris. n. 814.17.11 del 20 novembre 2007

Ratificato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 19 giugno 2017. –

in vigore dal 1 settembre 2017

Ratificato in data 1 gennaio 2008 con nuovo Membro:

Ufficio Federale delle strade (USTRA)

Ratificato Regolamento dal Consiglio di Stato con ris. n. 133 del 11 gennaio 2023